



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE

N. C2110 del 13/09/2010

Proposta n. 14067 del 02/09/2010

Oggetto:

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l'effettuazione dei "Controlli in loco" per le "Misure a investimento" (art. 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006).

Proponente:

Estensore	MORGANTI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. Disposizioni per l’effettuazione dei “Controlli in loco” per le “Misure a investimento” (art. 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 a seguito della revisione programmatica effettuata nell’ambito della riforma la “Health Check” e delle azioni previste nel “Recovery Plan”;

VISTE le deliberazioni n. 163 del 7 marzo 2008 e n. 62 del 29 gennaio 2010 con le quali la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea;

VISTI i bandi pubblici con i quali sono state attivate le misure del PSR e raccolte le domande di aiuto/pagamento per l’adesione ai relativi regimi di aiuti;

VISTO gli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 con i quali vengono disciplinati i controlli in loco da effettuarsi sulle operazioni inerenti le “Misure a investimento” dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO il manuale delle procedure predisposto dall’Organismo Pagatore AGEA, trasmesso con nota del 20 luglio 2009, con il quale vengono fornite indicazioni alle Autorità di Gestione regionali per l’attuazione dei PSR ed, in particolare, stabiliti i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco;

TENUTO CONTO che, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 1975/2006, il controllo in loco si effettua su un idoneo campione, costituito sulla base delle domande di pagamento presentate per la richiesta del saldo finale o dell'acconto (SAL), prima del pagamento del saldo finale;

CONSIDERATO che il suddetto campione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 27 – comma 2 del Reg. (CE) n. 1975/2006, dovrà rappresentare annualmente almeno il 4% della spesa pubblica relativa alle misure a investimento dichiarata alla Commissione e dovrà essere almeno pari al 5% della spesa pubblica dichiarata per l'intero periodo di programmazione;

TENUTO CONTO che il manuale delle procedure AGEA stabilisce che la percentuale minima del campione debba essere pari al 5% dell'importo complessivo di ciascuna misura del PSR, limitatamente alle misure per le quali siano state presentate domande di pagamento per la richiesta di acconti e/o saldi;

CONSIDERATO che l'articolo 27 - comma 3 del Reg. (CE) n. 1975/2006 stabilisce che il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo in loco tiene conto in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

VISTA la nota AGEA n. DSRU.2010.1266 del 17 marzo 2010 con la quale l'Organismo Pagatore ha stabilito ulteriori modalità e criteri per l'estrazione del campione dei controlli in loco;

ATTESO che l'Autorità di Gestione del PSR Lazio provvederà ad integrare, nell'ambito del proprio sistema informativo, la funzione per l'estrazione in automatico del campione;

RITENUTO altresì, nelle more che sia automatizzata tale funzione, di incaricare l'Area Programmazione e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura, che garantisce la necessaria segregazione delle funzioni, allo svolgimento delle attività previste per l'estrazione del suddetto campione;

CONSIDERATO che, l'estrazione del campione deve, in ogni caso, tener conto delle modalità e dei fattori di rischio, ritenuti pertinenti, stabiliti dall'Organismo Pagatore e dalla regolamentazione comunitaria;

RITENUTO, inoltre di stabilire che, in coerenza al quadro normativo di riferimento, la selezione del campione e l'individuazione delle ditte beneficiarie ove svolgere il controllo in loco sia effettuata assegnando una priorità assoluta alle domande di pagamento relative alla richiesta dei saldi finali;

RITENUTO opportuno che l'universo delle domande di pagamento sul quale effettuare la selezione aleatoria del campione sia costituito aggregando gli elenchi prodotti dalle strutture responsabili delle istruttorie relativi alle domande di pagamento pervenute e non ancora istruite per la richiesta di acconto/saldi e dalle stesse resi disponibili nell'ambito degli adempimenti previsti dalle attività di monitoraggio;

CONSIDERATO che una domanda di pagamento inclusa nel campione può essere autorizzata alla liquidazione solo dopo che si siano completate tutte le attività previste nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco;

CONSIDERATO, altresì, che le domande di pagamento facenti parte dell'universo di riferimento ma non selezionate nel campione per il controllo in loco possono essere inserite in uno o più elenchi di liquidazione a condizione che si sia completato il controllo amministrativo;

VISTO l'articolo 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 che stabilisce che i controlli in loco prevedano delle verifiche volte a controllare almeno:

- i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e realtà della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti;
- la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore;

RITENUTO che, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, i controlli in loco siano effettuati da funzionari diversi da quelli che hanno effettuato le istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto;

RITENUTO che l'esecuzione del controllo in loco può essere anche contestuale a quella del controllo amministrativo o, in alternativa, che l'effettuazione del controllo in loco completi le verifiche svolte nell'ambito del controllo amministrativo, il quale dovrà essere comunque effettuato su tutte le domande di pagamento;

RITENUTO altresì che il controllo in loco, per garantire la piena coerenza con il richiamato articolo 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006, preveda in ogni caso delle verifiche aggiuntive rispetto a quelle da svolgersi nell'ambito del controllo amministrativo, ed in particolare:

- il controllo, per le misure 121, 123 e 311, dei requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel Programma di sviluppo rurale,
- il controllo, per tutte le misure e per tutti i soggetti beneficiari, delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000;
- il controllo, nel caso di beneficiari pubblici, del rispetto delle norme sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che, le risultanze dei controlli in loco e le eventuali misure di riduzione adottate, in caso di contestazione di irregolarità, dovranno essere riportate in apposite check-list e conservate nel fascicolo di progetto;

VISTI gli schemi fac-simile del "verbale di controllo in loco" (ALLEGATO A), del modello "Allegato 1 - Verifica del rispetto dei vigenti requisiti comunitari minimi obbligatori prescritti dalla legislazione comunitaria e nazionale riferiti all'operazione" (ALLEGATO B) e dei modelli "Allegato 2 - Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000" predisposti per le misure 112, 121, 114, 123 azioni 1 e 2, 125 azioni 1 e 3, 311 azioni 1-2-3-4-, 111, 132 e "Pacchetto Giovani" (ALLEGATO C), che si allegano alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante;

RITENUTO di approvare i modelli fac-simile suddetti, conferendo mandato ai Responsabili Unici di Misura di apportare le eventuali modifiche e integrazioni ritenute opportune e di predisporre gli schemi fac-simile per le misure per le quali non si è ancora provveduto alla definizione dei relativi modelli;

RITENUTO, altresì, che l'esecuzione delle verifiche aggiuntive previste per l'esecuzione dei controlli in loco sia effettuata da una o più commissioni tecniche composte da funzionari/istruttori in servizio presso gli uffici centrali della Direzione Regionale competente, eventualmente integrate con funzionari in servizio presso le strutture decentrate, nominate con disposizione del Direttore della stessa Direzione Regionale;

RITENUTO che tali Commissioni di Controllo possano essere supportate, sia nella fase preparatoria che nelle visite in loco, da personale tecnico operante nell'ambito del Servizio di assistenza tecnica attivato con le risorse della misura 511 del PSR 2007/2013 del Lazio;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di stabilire che:

1. i controlli in loco previsti per le "Misure a investimento" dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 siano svolti su un campione di aziende, costituito sulla base delle domande di pagamento presentate per la richiesta del saldo finale o dell'acconto (SAL), prima del pagamento del saldo finale;
2. il campione del controllo in loco abbia un'ampiezza pari ad almeno il 5% dell'importo complessivo dichiarato alla UE per ciascuna misura. In ogni caso il campione dovrà rappresentare annualmente almeno il 4% della spesa pubblica complessiva relativa alle misure a investimento dichiarata alla Commissione e dovrà essere almeno pari al 5% della spesa pubblica dichiarata per l'intero periodo di programmazione;
3. l'estrazione del campione da sottoporre a controllo sia svolta utilizzando le funzionalità del sistema informativo regionale e che, nel contempo, nelle more che sia automatizzata tale funzione, alla selezione del campione provveda l'Area Programmazione e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura per conto dell'Autorità di Gestione;
4. l'universo delle domande da sottoporre a estrazione sia costituito dagli elenchi delle domande di pagamento per la richiesta di acconti e saldi predisposti dalle strutture responsabili dei procedimenti istruttori e che per l'estrazione delle aziende si tenga conto delle modalità e dei fattori di rischio, ritenuti pertinenti, stabiliti dall'Organismo Pagatore e dalla regolamentazione comunitaria, fermo restando che la selezione del campione sia effettuata assegnando una priorità assoluta alle domande di pagamento relative alla richiesta dei saldi finali;
5. una domanda di pagamento può essere autorizzata alla liquidazione solo se viene sottoposta alla procedura di selezione del campione del controllo in loco e che, pertanto, una domanda di pagamento inclusa nel campione può essere autorizzata alla liquidazione solo dopo che si siano completate tutte le attività previste nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco;
6. le domande di pagamento facenti parte dell'universo di riferimento ma non selezionate per il controllo in loco possono essere inserite in uno o più elenchi di liquidazione a condizione che si sia completato il controllo amministrativo;
7. i controlli in loco siano effettuati, per garantire il rispetto del principio della separazione delle funzioni, da funzionari diversi da quelli che hanno effettuato le istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto;

8. il controllo in loco preveda delle verifiche aggiuntive rispetto a quelle da svolgersi nell'ambito del controllo amministrativo che dovrà essere comunque effettuato su tutte le domande di pagamento, ed in particolare:
- il controllo, per le misure 121, 123 e 311, dei requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel Programma di sviluppo rurale,
 - il controllo, per tutte le misure e per tutti i soggetti beneficiari, delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000;
 - il controllo, nel caso di beneficiari pubblici, del rispetto delle norme sugli appalti pubblici;
9. l'esecuzione del controllo in loco può essere contestuale a quella del controllo amministrativo o, in alternativa, le verifiche aggiuntive del controllo in loco possono essere effettuate separatamente a completamento degli accertamenti svolti nell'ambito del controllo amministrativo;
10. di approvare gli schemi fac-simile del:
- "Verbale di controllo in loco" (ALLEGATO A)
 - "Allegato 1 - Verifica del rispetto dei vigenti requisiti comunitari minimi obbligatori prescritti dalla legislazione comunitaria e nazionale riferiti all'operazione" (ALLEGATO B)
 - "Allegato 2 - Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000" per le misure 112, 121, 114, 123 azioni 1 e 2, 125 azioni 1 e 3, 311 azioni 1-2-3-4-, 111, 132 e "Pacchetto Giovani" (ALLEGATO C)

che si allegano alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante;

11. l'esecuzione delle verifiche aggiuntive previste per l'esecuzione dei controlli in loco sia effettuata da una o più commissioni tecniche composte da funzionari/istruttori in servizio presso gli uffici centrali della Direzione Regionale competente, eventualmente integrate con funzionari in servizio presso le strutture decentrate, nominate con disposizione del Direttore della stessa Direzione Regionale;
12. che le Commissioni di Controllo di cui al punto precedente possano essere supportate, sia nella fase preparatoria che nelle visite in loco, da personale tecnico operante nell'ambito del Servizio di assistenza tecnica attivato con le risorse della misura 511 del PSR 2007/2013 del Lazio;

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it .

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini



Allegato A - Verbale
Contr_in_loco.doc



Allegato B - Requisiti
minimi.doc



Allegato C - Controllo
dichiarazioni DPR 445.